

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00069/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01906/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2020, proposto da B5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con Macchiaroli & Partners s.r.l., ing. Gianpiero Rasulo, RGGF Architetti associazione professionale e il dott. Gianluca Minin, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace e Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza G. Bovio, 22;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- della determinazione dirigenziale del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO del Comune di Napoli n. 6 del 7.4.2020, rep. n. 100 del 21.4.2020, comunicata alla ricorrente in data 23.4.2020, recante la *“revoca dell'aggiudicazione e dell'intera procedura di gara”* bandita per l'affidamento del servizio di revisione e adeguamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il Restauro di Villa Ebe;

- della comunicazione prot. PG/2020/288439 del 23.4.2020, con cui è stata trasmessa alla ricorrente la citata determinazione dirigenziale n. 6 del 7.4.2020;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla sottoscrizione del contratto di appalto per l'affidamento del servizio;

nonché la condanna dell'Amministrazione

al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, nella predetta qualità, per effetto dell'illegittimità della revoca del provvedimento di aggiudicazione e dell'intera procedura di gara; in via subordinata, al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel corso del 2017 il Comune di Napoli indiceva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di *"revisione e adeguamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il Restauro di Villa Ebe alle rampe Lamont Young in Napoli"*, per un importo complessivo di euro 128.451,98.

Con determinazione dirigenziale n. 23 del 23.10.2017, la gara veniva aggiudicata al raggruppamento temporaneo di cui era capogruppo la società B5 e con determinazione dirigenziale n. 27 del 24.9.2018, il Comune di Napoli disponeva la revoca dell'aggiudicazione.

Detto provvedimento veniva impugnato dalla società B5 aggiudicataria (ricorso sub RG n. 4638/2018) innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 7365 del 28.12.2018, accoglieva il gravame ed annullava il provvedimento di revoca.

In ottemperanza a tale sentenza la Stazione Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 6 del 25marzo 2019 aggiudicava nuovamente la gara al R.T.P. di cui è capogruppo la società B5.

Tuttavia, con nota (prot. PG/2020/155112) del 19 febbraio 2020, il Comune di Napoli comunicava l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'aggiudicazione e dell'intera procedura selettiva, sul presupposto *"del nuovo interesse pubblico intervenuto"* a seguito dell'inserimento di Villa Ebe nel Piano straordinario di vendita degli immobili ad uso non residenziale", precisando che *"in virtù della natura del finanziamento"* ricevuto dal Comune per il predetto restauro *"non sarebbe opportuno né conveniente per l'Amministrazione - diversamente da quanto era possibile valutare al momento della richiesta di ammissione al relativo finanziamento nonché al momento della pubblicazione del bando di gara - procedere alla sottoscrizione del contratto per lo svolgimento del servizio de quo"*.

Infine, con determinazione dirigenziale n. 6 del 7 aprile 2020, il Comune di Napoli, esaminate le controdeduzioni della società B5, disponeva la revoca dell'aggiudicazione e dell'intera procedura di gara, sulla scorta delle medesime motivazioni contenute nella richiamata comunicazione di avvio del procedimento.

2. Con ricorso notificato in data 3 giugno 2020 e depositato il successivo 17 giugno, la società B5 ha impugnato il provvedimento in questione chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, agendo anche per l'accertamento del diritto della ricorrente alla sottoscrizione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti per effetto della revoca, nonché in via subordinata, per il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990.

La ricorrente propone i motivi di censura così di seguito sintetizzati.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per motivazione erronea e carente, per illogicità e per contraddittorietà.

La successione degli atti adottati dal convenuto Comune dovrebbe dimostrare l'inconsistenza dell'istruttoria e il difetto di motivazione della gravata revoca, atteso che ancora con deliberazione n. 85 del 25 novembre 2019 il Consiglio comunale approvava il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, in cui è dato leggere che *"nel corso del 2019 saranno completati i seguenti interventi: 1) Revisione della Progettazione esecutiva per il restauro di Villa Ebe"* e che *"nel corso del 2021 saranno completati i seguenti interventi: 1) Lavori di Restauro di Villa Ebe"*. Anche successivamente all'avvio del procedimento di revoca il Servizio della Città storica Sito Unesco comunicava il proprio avviso di addivenire alla stipula del contratto con la ricorrente.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed erronea motivazione, contraddittorietà e contrasto con gli atti adottati dalla stessa Amministrazione.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe erronea ed illogica in quanto, quand'anche Villa Ebe fosse inserita nell'elenco dei beni da dismettere, non vi sarebbe contrasto con l'interesse al servizio di progettazione posto a base di gara. Ed anzi, prosegue la ricorrente, mettere in vendita l'immobile già accompagnato da un completo ed organico progetto di restauro costituirebbe un incentivo per i possibili compratori e la stipula del contratto eviterebbe anche la perdita da parte del Comune di Napoli del finanziamento regionale già ammesso. Senza considerare che qualora l'immobile non fosse poi effettivamente alienato permanerebbe la necessità di redigere un progetto di restauro.

Inoltre, con un comunicato stampa del consiglio comunale del 14 maggio 2020 si dava notizia della richiesta all'ufficio tecnico di estromettere Villa Ebe dall'elenco degli immobili da dismettere nonché di un'ulteriore nota con cui si chiedeva alla Regione di tenere aperta la disponibilità del finanziamento stanziato per il progetto di restauro.

Indipendentemente dalla denunciata illegittimità del provvedimento di revoca, parte ricorrente, lamenta anche la responsabilità precontrattuale del Comune che non avrebbe salvaguardato l'affidamento maturato dalla ricorrente sulla conclusione del contratto, rafforzata dal comportamento ondivago che avrebbe tenuto il Comune nella vicenda. In ogni caso, la società domanda il risarcimento dei danni asseritamente subiti da provvedimento illegittimo e subordinatamente precontrattuali, quantificandone la misura. In via ulteriormente subordinata la ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 21 *quinquies* l. n. 241/1990.

Si è costituito il Comune di Napoli rilevando di aver avviato in data 3 giugno 2020 il procedimento di ritiro in autotutela della revoca a seguito della volontà manifestata dal Consiglio comunale di stralciare Villa Ebe dall'elenco degli immobili da dismettere. In ogni caso, il provvedimento gravato sarebbe legittimo, in quanto se Villa Ebe fosse davvero inclusa nell'elenco degli immobili da dismettere non avrebbe avuto alcun senso il restauro e il finanziamento regionale dovrebbe comunque essere restituito. Quanto alla pretesa risarcitoria il breve lasso temporale non avrebbe consentito la maturazione di un affidamento incolpevole

e, in ogni caso, la misura del risarcimento o dell'indennizzo andrebbe limitata al solo danno emergente, così come anche per quanto attiene all'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 21-quinquies.

Con ordinanza 8 luglio 2020, n. 1343 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare non ravvisando il presupposto cautelare del pregiudizio irreparabile, onerando al contempo l'Amministrazione comunale di fornire dettagliati chiarimenti in ordine alla decisione adottata sullo stralcio di Villa Ebe dall'elenco degli immobili da dismettere.

Il Comune ha quindi depositato in giudizio il provvedimento del 20 luglio 2020 (prot. n. 492743) con il quale l'ente ha confermato la revoca gravata, non essendo intervenuto lo stralcio di Villa Ebe dall'elenco degli immobili da dismettere. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune ha quindi eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento appena citato di conferma della gravata revoca.

Parte ricorrente ha contestato il rilievo dell'amministrazione e all'udienza pubblica del 21 ottobre 2020 la causa è stata introitata in decisione.

3. La dedotta improcedibilità non sussiste.

Vero è che con la nota del 20 luglio 2020 il Comune dichiara di confermare la revoca dell'aggiudicazione in favore della ricorrente, ma tale riferimento deve considerarsi come avente carattere incidentale, in quanto detta nota ha ad oggetto la chiusura del procedimento di ritiro in autotutela sicché la precisazione che la revoca dovesse intendersi confermata ha connotazione meramente ricognitiva e non costituisce un provvedimento confermativo, come tale immediatamente impugnabile; essa, piuttosto, potrebbe essere ricondotta agli atti di chiarificazione ovvero meramente confermativi, non suscettibili di autonoma impugnazione.

Più in particolare l'atto di conferma in senso proprio, che determina una nuova decorrenza del termine per ricorrere unitamente all'onere di impugnazione specifica, è quello adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi; l'esperimento di una ulteriore istruttoria, con un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, conduce a un provvedimento diverso dal precedente, e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2020 n. 4525). Nel caso di specie, come detto, l'amministrazione si è limitata a constatare l'omesso stralcio di Villa Ebe dall'elenco degli immobili da dismettere e la conseguente permanenza dell'interesse pubblico originario sotteso alla gravata revoca.

4. Può dunque passarsi all'esame dei due motivi di ricorso che per la loro obiettiva connessione possono essere scrutinati congiuntamente.

Parte ricorrente contesta la legittimità della revoca, adducendo che l'Amministrazione comunale avrebbe manifestato un comportamento ondivago ed incerto e che avrebbe adottato atti di poco precedenti alla revoca che sarebbero del tutto incompatibili con un intervento in autotutela il quale, comunque, sarebbe privo di motivazione ed anche irragionevole, atteso che l'esecuzione della progettazione oggetto di appalto prescinderebbe dalla decisione di dismettere o meno l'immobile oggetto di appalto.

Le censure non meritano positiva considerazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata *“un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo”* sicché essa *“ - dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente - mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente*

l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa", chiarendosi come sia "sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa" (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati).

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere a un intervento di carattere tecnico differente da quello originario (in termini, TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 8613/2016 nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2244/2010). Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 *quinques* della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d'interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione I, n. 2587/2016 e la giurisprudenza ivi citata).

Ora, l'appalto da cui poi è scaturita l'aggiudicazione in favore dell'odierna ricorrente è stato indetto con determina a contrarre del 21 luglio 2017, quando non era stata ancora adottata la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2018 con la quale Villa Ebe è stata inclusa nell'elenco degli immobili del patrimonio comunale da dismettere.

Parte ricorrente sostiene che tale decisione si ponga in stridente contrasto con quella volta a valorizzare il complesso immobiliare in parola adottata solo pochi mesi prima.

Senonché, come evidenziato nel gravato provvedimento, l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità sulla base di specifiche prerogative normative che le competono, di alienare il cespite in questione per perseguire l'equilibrio del bilancio comunale.

Il Collegio ritiene che il contestato intervento in autotutela non sia né irragionevole né illogico, ma anzi costituisca il logico corollario della decisione di dismettere il compendio immobiliare, atteso che l'appalto della progettazione si fondava, come riconosciuto anche da parte ricorrente, sul finanziamento del progetto di restauro da parte della Regione che, secondo quanto esplicitato dal Comune nella revoca impugnata e non contestato dalla ricorrente, era subordinato alla condizione che i lavori fossero poi realizzati nel termine di 5 anni, con la conseguenza che la predisposizione del progetto e la successiva alienazione del compendio avrebbe esposto il Comune ad evidenti conseguenze pregiudizievoli, puntualmente rilevate nel gravato provvedimento e contrastanti con la finalità di risanamento sottesa alla stessa dismissione.

Del resto la giurisprudenza ha sempre sostenuto che la sopravvenuta carenza di copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per disporre la revoca dell'affidamento di un appalto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4809/2013; Sez. V, n. 6406/2014; n. 2013/2015; n. 1599/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 5875/2017; Sez. VIII, n. 2263/2010). Vero è che tale orientamento si riferisce all'ipotesi di sopravvenuta carenza di provviste per la specifica gara, ma il caso presenta obiettive analogie con quello di specie in cui le risorse fornite dalla Regione avrebbero dovuto essere poi restituite a seguito dell'alienazione del complesso immobiliare e della mancata realizzazione dei lavori di restauro da parte del Comune, facendo così venir meno le risorse necessarie (sia pure *ex post*).

Non vale a compensare tale svantaggio l'ulteriore rilievo secondo cui l'esecuzione della progettazione avrebbe comunque valorizzato l'immobile ai fini della dismissione, atteso che nessuna stima dell'aumento di valore avrebbe potuto garantire la copertura del finanziamento, pertanto deve ritenersi che l'esecuzione dell'appalto in presenza di condizioni come quelle esplicate, si sarebbe comunque posta in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche in violazione dei principi di economicità e buon andamento.

Peraltro nelle determinazioni di revoca la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1646/2012; Sez. I, n. 1897/2010) che, come visto, non è dato ravvisare nella fattispecie per cui è causa.

5. L'infondatezza delle censure appuntate sulla legittimità della gravata revoca impongono di respingere anche la domanda articolata da parte ricorrente volta alla condanna del Comune di Napoli al risarcimento del danno per provvedimento illegittimo, atteso che esclusivamente *"in caso di illegittimità della revoca, e quindi del suo annullamento, si imporrebbe la ripresa della gara, ovvero il risarcimento per equivalente anche in relazione al mancato utile relativo alla specifica gara revocata"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002) e che solo in ipotesi di provvedimento di secondo grado illegittimo la responsabilità della P.A. rientrerebbe nella fattispecie della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., attraverso la quale si può ottenere il risarcimento per l'interesse positivo del contraente (cfr. TAR Campania, sez. I, 30 novembre 2020, n. 5667; TAR Sardegna, sez. I, 12 ottobre 2020, n. 554).

Quanto al preteso danno da responsabilità precontrattuale, parte ricorrente si limita ad addurre genericamente che il lungo lasso di tempo decorso dall'indizione della gara fino alla sua revoca avrebbe ingenerato nella parte ricorrente un affidamento suscettibile di risarcimento.

Deve rilevarsi che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non è una responsabilità da provvedimento ma da comportamento, gravando anche sulla pubblica amministrazione l'obbligo sancito dall'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, ossia di rispettare i doveri di lealtà e di correttezza e di porre in essere comportamenti che salvaguardino l'affidamento della controparte in modo da non sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3237/2015).

In particolare, il Consiglio di Stato - proprio con riguardo a una gara i cui atti erano stati rimossi mediante l'esercizio del potere di autotutela - ha chiarito come l'affidamento consolidato dell'aggiudicatario possa ritenersi tutelabile a condizione che ricorrano tre elementi costitutivi: un elemento oggettivo, consistente nella chiarezza, certezza e univocità del vantaggio del privato, che deve trovare fonte in un comportamento attivo; un elemento soggettivo, rappresentato dalla plausibile convinzione del privato di aver titolo all'utilità ottenuta; un elemento cronologico, ovvero il passaggio del tempo che rafforza la convinzione della spettanza del bene della vita ottenuto (in termini, Sezione V, n. 3674/2016).

Nel caso di specie, è innanzitutto il requisito temporale dell'affidamento a fare difetto.

Secondo quanto rappresentato dalla stessa società attrice la gara ha, infatti, avuto un *excursus* piuttosto tribolato, caratterizzato da una parentesi giurisdizionale conclusasi con la sentenza di questa Sezione n. 7365/2018 a cui è seguita la delibera 21 marzo 2019 n. 101 con cui la Giunta comunale ha ottemperato alla sentenza citata e confermato l'aggiudicazione in favore dell'odierna ricorrente.

In data 25 luglio 2019 è stata trasmessa la documentazione necessaria alla stipula del contratto e in data 30 ottobre 2019, eseguiti i controlli amministrativi, il servizio Valorizzazione della Città Storica ha chiesto all'amministrazione operativa di fornire chiarimenti in ordine alla volontà di procedere con il restauro di Villa Ebe in considerazione dell'inclusione della stessa tra gli immobili da dismettere.

Con nota del 19 febbraio 2020 il Comune ha quindi avviato il procedimento di revoca, rendendo parte ricorrente edotta della volontà dell'Amministrazione di intervenire in autotutela.

In buona sostanza, il lasso temporale nel quale parte ricorrente avrebbe potuto maturare un apprezzabile affidamento in ordine alla stipula del contratto è stato assai breve, di appena pochi mesi, non potendosi prendere in considerazione a tal fine la data di indizione della gara in cui l'aspettativa di parte ricorrente era ancora solo potenziale, essendosi, di contro, individualizzata e qualificata solo al momento i cui il Comune

di Napoli ha inteso eseguire la sentenza di questo Tribunale di annullamento della prima revoca dell'aggiudicazione e ha svolto i controlli sulla documentazione amministrativa necessaria alla stipula. Ne consegue che il periodo rilevante si riduce ai mesi da novembre 2019 a febbraio 2020 che concretano un segmento temporale troppo ridotto perché possa ritenersi formato un affidamento suscettibile di tutela riparatoria in via precontrattuale e, senza che possa ravvisarsi nemmeno un comportamento colposamente dilatorio della stazione appaltante idoneo a consolidare nell'aggiudicatario un affidamento circa la stipula del contratto.

6. Spetta invece alla ricorrente il riconoscimento dell'indennizzo, domandato in via ulteriormente subordinata, di cui all'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990, atteso che la legittimità degli atti impugnati e la correttezza del comportamento dell'amministrazione intimata non escludono, infatti, la spettanza dell'indennizzo previsto per il caso di revoca dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 anche se il contratto di appalto non è stato sottoscritto, stante la previsione generale di cui al comma 1 dell'articolo in parola (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 novembre 2020, n. 5667).

Tale posizione attiva dell'aggiudicataria deve ritenersi ravvisabile anche nel caso di specie in cui la revoca è dovuta alla sopravvenienza di una legittima valutazione dell'Amministrazione, atteso che la scelta di intervenire in autotutela sulla procedura di gara, per quanto ragionevole e non illegittima, costituisce pur sempre espressione di quel perdurante potere di rimeditazione del pubblico interesse contemplato dall'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990 a fronte del quale il Legislatore ha inteso accordare un ristoro patrimoniale alla parte che ne sia pregiudicata.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo la giurisprudenza pronunciata in materia ha chiarito che possono essere riconosciute a tale titolo soltanto le spese sopportate per partecipare alla gara, con conseguente esclusione di ogni ulteriore pregiudizio: *“si appalesa innanzitutto fondata la richiesta di indennizzo ai sensi del citato art. 21-quinquies ... Venendo alla quantificazione dell'indennizzo, lo stesso deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate dalla ... per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa lamentato nella presente impugnativa. Ciò in base ad un duplice ordine di rilievi. In primo luogo perché si tratta di un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, come sopra accertato, e dunque leciti. Conseguentemente con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai relativi destinatari, come invece nel risarcimento del danno per fatti che l'ordinamento giuridico riprova, e dunque illeciti ... L'indennizzo è per contro un istituto di giustizia distributiva, che impone una condivisione sul piano economico di tali negative conseguenze di carattere patrimoniale, secondo un bilanciamento rimesso all'equo componimento delle parti interessate o, in caso di disaccordo, al giudice amministrativo. In secondo luogo, si trae conferma di quanto ora osservato dal comma 1-bis dell'art. 21-quinquies, il quale, nello specifico caso di revoca di atti amministrativi incidenti su rapporti negoziali circoscrive l'indennizzo «al solo danno emergente». La previsione in questione è applicabile a fortiori al caso, oggetto del presente giudizio, in cui la revoca non incida su tali rapporti, essendo i contrapposti affidamenti privati evidentemente meno meritevoli di tutela rispetto a coloro che vedano vanificate le aspettative di integrale esecuzione di un contratto ormai stipulato”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2015 n. 2013).

Pertanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza, l'indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di provvedimento va circoscritto al solo danno emergente e deve essere commisurato, secondo l'art. 21 *quinquies* citato, ai costi sostenuti dalla società per la partecipazione alla gara e fino al momento della revoca della stessa, comprese quelle giustificatamente sostenute e documentate in vista della stipula del contratto, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012 n. 5993).

Non possono essere ricomprese, invece, le spese sostenute per il giudizio avente ad oggetto la prima revoca dell'aggiudicazione (sub RG n. 4638/2018), come invece chiede la ricorrente, trattandosi di spese

legali già regolate nell'ambito di quel procedimento; oggetto di ristoro non può essere nemmeno il c.d. danno curricularo pure invocato dalla società attrice, trattandosi di componente di danno che, per quanto sopra detto, fuoriesce dal perimetro dell'indennità di cui all'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990.

Si fissa, pertanto, allo scopo e ai fini dell'art.34, comma 3, c.p.a. il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza affinché l'Amministrazione intimata, valutato in contraddittorio con la ricorrente il danno emergente, proponga alla stessa un congruo indennizzo, che, nello specifico, andrà commisurato, come detto, alle spese rappresentate dai soli costi di partecipazione alla gara e fino al momento della revoca della stessa, comprese quelle giustificatamente sostenute e documentate in vista della stipula del contratto.

Il quantum sarà, quindi, liquidato secondo una rigorosa verifica del nesso causale, previa esibizione ad opera della ricorrente delle relative fatture o altra documentazione giustificativa idonea.

L'amministrazione procederà inoltre a verificare la rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima che la stessa avrà cura di allegare.

Poiché l'indennizzo in parola assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio della società istante, sul predetto importo andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (cfr. TAR Campania, sez. I, n. 5667/2020, cit.; id. 5 giugno 2018, n. 3707).

Il ricorso va accolto, quindi, solo nei termini appena precisati.

Considerato l'accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di indennizzo, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla domanda di riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 21 *quinquies* della l. n. 241/1990 e nei termini di cui in motivazione e respinge tutte le altre domande articolate da parte ricorrente.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Domenico De Falco

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO